STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili

Gentile cliente.

ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

LEASING ABITATIVO

La nuova normativa sul **leasing abitativo** introdotta con la Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), che ha lo scopo di sviluppare l'utilizzo del leasing come alternativa al tradizionale finanziamento dell'acquisto di una casa con mutuo ipotecario, è stata oggetto di risposte delle Entrate a Telefisco 2016 e di uno **studio del Consiglio nazionale del Notariato (4-2016/T).** La nuova disciplina prevede, per chi stipula un contratto di leasing abitativo tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020, e abbia un reddito non superiore a 55mila euro, la possibilità di detrarre dall'Irpef lorda il 19 per cento:

- a) dei canoni di leasing (fino all'importo di 8mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all'importo di 20mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età inferiore a 35 anni;
- b) dei canoni di leasing (fino all'importo di 4mila euro) e del prezzo di riscatto (fino all'importo di 10mila euro) se si tratti di un utilizzatore di età non inferiore a 35 anni.

Secondo lo studio del Notariato, se, nel corso del contratto di leasing, si supera il limite di età di 35 anni e del limite di reddito di 55mila euro, ciò non comporta la perdita del diritto alla detrazione. Resta il dubbio se il requisito del reddito complessivo sia da valutare con riferimento al reddito del periodo d'imposta nel quale il contratto viene stipulato oppure al reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente in questione.

IL MAXIAMMORTAMENTO NON RISENTE DELLE VALUTAZIONI DI BILANCIO

La maggiorazione del 40% del costo di acquisizione (anche tramite leasing) dei beni strumentali materiali nuovi nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 non risente delle valutazioni di bilancio in ordine al maggior o minor ammortamento rispetto a quello "tabellare" previsto dalle aliquote fiscali.

Tale soluzione rende il beneficio indipendente dal comportamento di bilancio dell'impresa. Quindi, anche chi applica contabilmente aliquote di ammortamento inferiori a quelle massime fiscali ottiene il medesimo beneficio dalla maggiorazione di chi ammortizza ad aliquote superiori.

È questa una delle risposte fornite dall'agenzia delle Entrate nel corso di **Telefisco 2016** sull'agevolazione prevista dall'articolo 1, commi 91-94 della Legge di Stabilità 2016.

LA PROCEDURA PER PASSARE AL REGIME FORFETARIO

I soggetti che nel 2016 intendono transitare nel regime forfetario non devono darne alcuna comunicazione **preventiva.** In sede di compilazione del Modello IVA 2016 (**periodo d'imposta 2015**), dovranno segnalare **al rigo VA14**, che si tratta dell'ultima dichiarazione precedente l'applicazione del regime forfetario.

Nel modello IVA 2016, al rigo VF56, bisognerà anche, in caso, procedere con la **rettifica della detrazione lva** ai sensi dell'art. 19 bis 2 del D.p.r. 633/72.

Nella dichiarazione dei redditi, invece, occorrerà seguire le regole previste dall'art. 1 comma 66 della L. 190/2014, relative alle quote residue dei componenti di reddito la cui tassazione/deduzione è stata rinviata. Idem per i ricavi/compensi di competenza del 2015, incassati nel 2016, che dovranno partecipare alla determinazione del reddito relativo al 2015.

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco, ha chiarito che coloro che nel 2015 erano nel regime ordinario, pur avendo i requisiti per accedere al forfetario, possono nel 2016 accedere al regime agevolato, senza dover attendere il triennio. L'apertura è giustificata dalle significative modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

Eventuali fatture emesse nel 2016 con lva possono essere "corrette" emettendo la rispettiva nota di credito, senza che tale comportamento pregiudichi la possibilità per il contribuente di accedere al forfetario. Il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime forfetario si realizza solo al momento della prima liquidazione lva periodica.

I contribuenti che, nei primi giorni del 2016, hanno erroneamente applicato il regime forfetario ma che poi si sono resi conto di non possederne i requisiti (soprattutto nel caso di ragguaglio ad anno), o viceversa, coloro che hanno applicato il regime ordinario ma che, dopo i chiarimenti di Telefisco, hanno potuto transitare nel regime forfetario, possono correggere la loro posizione senza nessuna sanzione.

RAVVEDIMENTO ANCHE DOPO I CONTROLLI FORMALI

In occasione di **Telefisco 2016**, l'incontro con la stampa specializzata tenutosi lo scorso 28 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le modifiche più favorevoli introdotte dalla riforma delle sanzioni amministrative (D. Lgs. n. 158/2015) sono applicabili anche alle violazioni commesse in passato e anche se già contestate, a condizione che i relativi atti non siano divenuti definitivi.

Inoltre, le misure più favorevoli si applicano anche nel ravvedimento operoso in relazione alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2016. Il ravvedimento è possibile anche dopo l'avvio dei controlli formali: il ravvedimento è precluso solo con la comunicazione degli esiti contenente l'indicazione delle somme dovute dal contribuente e non dalla richiesta di documentazione.

Pertanto, se in sede di reperimento della documentazione richiesta ravvisi degli errori commessi nella dichiarazione, il contribuente potrà ravvedersi, purché il versamento delle somme con le sanzioni avvenga entro la ricezione della comunicazione degli esiti del controllo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER TARDIVO VERSAMENTO

le sanzioni ridotte applicabili al fine di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso del mancato o insufficiente versamento di imposte, quali IRPEF / IRES / IRAP / IVA, sono le seguenti.

Sanzione ridotta			Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	•	entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 15%	•	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/9 del 15%	•	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	1/8 del 30%	•	entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione (se per un c.d. "tributo periodico")
		•	entro 1 anno dal termine "ordinario" di versamento (se per un c.d. "tributo istantaneo")
4,29%	1/7 del 30%	•	entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione (se per un c.d. "tributo periodico")
solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate		•	entro 2 anni dal termine "ordinario" di versamento (se per un c.d. "tributo istantaneo")
5%	1/6 del 30%		
solo tributi amministrate dall'Agenzia delle Entrate		•	entro il termine di accertamento
6%	1/5 del 30%		
solo tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate		•	dopo la notifica di un PVC

In applicazione del favor rei, il **nuovo regime sanzionatorio**, se più favorevole, interessa **anche le violazioni commesse prima dell'1.1.2016**. Così, ad esempio:

- dall'1.1 al 29.3.2016 (90 giorni dal 27.12.2015) è possibile regolarizzare l'omesso / insufficiente versamento dell'acconto IVA applicando la sanzione dell'1,67% (anziché del 3,33%);
- dall'1.1 al 29.2.2016 (90 giorni dal 30.11.2015) è possibile regolarizzare l'omesso / insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP 2015 applicando la sanzione ridotta dell'1,67% (anziché del 3,33%).

Modalità di versamento

Le modalità con le quali il ravvedimento **va perfezionato non hanno subito modifiche** e pertanto a seguito di un omesso / insufficiente versamento è necessario versare:

- l' imposta dovuta;
- la sanzione nella misura ridotta.
- gli interessi di mora (0,5% dall'1.1 al 31.12.2015, 0,2% dall'1.1.2016).

NOVITA' LAVORO

PROROGA PROSPETTO DISABILI

Nella nota ministeriale n 970 2016 del 17.2.2016 il Ministero del lavoro informa che a seguito delle modifiche apportate dal Jobs act in materia di lavoratori disabili e alle conseguenti novità nelle procedure di computo e informatiche specificate dal decreto direttoriale n.33/43 del 17 febbraio 2016, la data di invio del prospetto informativo disabili viene prorogata al 15 maggio 2016.

La nota ricorda infatti che i lavoratori somministrati, i lavoratori utilizzati in telelavoro e gli apprendisti non sono più ricompresi nel computo totale .

Inoltre i datori di lavoro privati con lavorazioni con tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, dallo scorso 24 settembre 20'15 possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato;

In considerazione di queste novità quindi il Ministero informa che "i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 1 5 aprile 2016 e la scadenza per la presentazione del prospetto informativo è prorogata al 15 maggio 2016".

REGIME FORFETARIO PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la Circolare n. 35 del 19 febbraio 2015, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito al regime contributivo agevolato per artigiani e commercianti in regime forfetario, previsto dalla Legge n. 190/2014, che è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare, l'INPS ha precisato che il regime previdenziale agevolato continua ad avere, anche dopo le modifiche della Legge di Stabilità 2016, carattere **opzionale** ed è accessibile esclusivamente su domanda: la **richiesta di adesione** per i soggetti già esercenti attività d'impresa dovrà essere effettuata tramite la presentazione di un apposito modulo **entro il 28 febbraio 2016**.

Rispetto a quanto previsto in passato, però, la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI

L'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha previsto che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, **a pena di inefficacia**, **esclusivamente con modalità telematiche**, utilizzando appositi moduli resi disponibili da questo Ministero e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In attuazione di tale previsione è stato adottato in data 15 dicembre 2015 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2016, in vigore dal 12 gennaio 2016, con il quale è definito il modulo per la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.

Il modello "telematico" adottato con il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità.

il Ministero lavoro e politiche sociali, con circolare 04 marzo 2016, n. 12, fornisce informazioni sulle modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

SCADENZARIO Lunedì 7 marzo Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2016 relativa: • ai redditi di lavoro dipendente e assimilati; • ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. **CERTIFICAZIONE UNICA 2016** Nella Comunicazione va inoltre specificato l'indirizzo e-mail che l'Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2016 (tale informazione interessa i soli sostituti d'imposta nati nel 2015 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei mod. 730-4). Mercoledì 16 marzo Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta: versamento saldo IVA 2015. Il saldo è influenzato dalla rettifica della **IVA** detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano LIQUIDAZIONE MENSILE dall'1.1.2016 il regime forfetario. Il termine interessa i soggetti che E SALDO ANNUALE presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; la presentazione del mod. UNICO 2016 consente di differire il versamento fino al 16.6 / 16.7 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese. Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a: TASSA ANNUALE € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € LIBRI CONTABILI E SOCIALI 516.456,90; € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90. Giovedì 31 marzo **ENASARCO** Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia. VERSAMENTO FIRR Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2015, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato ENTI NON COMMERCIALI completo di tutti i dati, compresi quelli non variati. VARIAZIONE DATI MOD. EAS Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento. Strà marzo 2016

Studio Bergamini Associati commercialisti e consulenti del lavoro